

La trascrizione dei certificati di nascita
fra sindaci, giudici e Sezioni unite:
dieci brevi contributi
per un dibattito attuale

1

Vincenzo Barba

Note minime sull'ordine pubblico internazionale

Note minime sull'ordine pubblico internazionale

VINCENZO BARBA

Il tema dell'ordine pubblico¹, per molto tempo affidato alle sole pagine della letteratura, quasi come fosse concetto da applicare a casi di scuola, negli ultimi lustri ha vissuto una feconda stagione.

Le ragioni non stentano a comprendersi, quando si tenga in conto, per un verso, dell'esigenza, sempre piú avvertita, di esercitare un controllo di legalità costituzionale sugli atti di autonomia privata e, per altro verso, il dilagare di normative europee che pongono norme di diritto internazionale privato, prescrivendo quale limite all'applicazione di esse la contrarietà all'ordine pubblico.

Questa sola considerazione iniziale induce subito ad avvertire, sebbene la distinzione assuma oggi una valenza piú sfumata che in passato, l'opportunità di distinguere tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale. Nel convincimento che si tratta di concetti destinati ad assolvere funzioni diverse, i quali risultano accomunati dal solo fatto di essere, entrambi, *clauseole generali*.

Si tratta, infatti, di frammenti di norme giuridiche caratterizzati da una certa vaghezza intenzionale, dipendente dal fatto che il loro contenuto rinvia ad altre valutazioni. Con intesa che in un sistema ordinamentale come il nostro, caratterizzato da una gerarchia e complessità di fonti di produzione, l'interprete deve rinviare e attingere esclusivamente al sistema giuridico, ossia al complesso dei principi che fondano il nostro ordinamento giuridico e che non soltanto costituiscono l'unica garanzia di pluralismo e democraticità, ma anche conferiscono alle clauseole generali un significato normativo.

¹ Per riferimenti di dottrina e giurisprudenza si rinvia a V. BARBA, *L'ordine pubblico interazionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, p. 403 ss. In questo lavoro è omesso ogni riferimento di dottrina, mentre i riferimenti alla giurisprudenza sono limitati a quelli minimi essenziali.

Clausola generale è, dunque, espressione con la quale si evoca una vera e propria tecnica di normazione, per effetto della quale il legislatore inserisce in una norma giuridica (e di qui la circostanza che si tratta soltanto di un frammento di norma e mai di una norma in sé compiuta) un criterio di valutazione elastico, che rinvia a una pluralità di altre valutazioni e introduce elementi di flessibilità applicativa.

In questa prospettiva la clausola generale non soltanto è uno strumento fondamentale e indispensabile, dacché consente la defettibilità delle regole e il bilanciamento dei principi, ma anche uno strumento di controllo della decisione, in quanto consente di verificare la correttezza della scelta operata dall'interprete.

Le considerazioni svolte servono a chiarire non soltanto che l'ordine pubblico è, inevitabilmente, denotato da stretta positività, ma anche per ribadire che esso è un concetto caratterizzato da *relatività* e *storicità*. Il suo contenuto è destinato a mutare con il mutare dei principi dell'ordinamento giuridico di riferimento, indipendentemente dal mutare della coscienza sociale o morale del popolo. Con intesa che il mutamento del principio giuridico, se soltanto si pensi al difficile tema dei principi impliciti, non implica, di necessità, il mutamento di una o altra legge, o una o altra riforma.

Ciò posto, occorre chiarire quale sia la diversità tra *ordine pubblico c.d. interno* e *ordine pubblico c.d. internazionale*.

L'uno e l'altro si differenziano esclusivamente per la loro funzione², giacché il primo rileva come limite all'autonomia privata, mentre il secondo come limite al riconoscimento di atti e discipline straniere.

L'aggettivo "internazionale" serve soltanto a richiamare l'attenzione dell'interprete sulla sua funzione. Per ribadire che tale concetto serve per giudicare della riconoscibilità di un atto giuridico (negoziale o sentenza) formato all'esterno e dell'applicabilità di una legge straniera.

Da qui viene che il concetto di ordine pubblico internazionale deve avere un'estensione più limitata rispetto a quello del c.d. ordine pubblico interno, dacché, altrimenti, si finirebbe per impedire il riconoscimento di un atto straniero o l'applicazione di una legge straniera che non abbiano un contenuto perfettamente corrispondente a quello delle nostre leggi nazionali. Se l'estensione di significato dell'uno e dell'altro fossero coincidenti, non potrebbe applicarsi alcuna legge straniera che regoli il caso in modo differente / contrario a una norma imperativa municipale.

Affermare che l'aggettivo "internazionale" serve soltanto per evocare la funzione di questo concetto impone anche di negare che l'ordine pubblico internazionale sia un concetto meta-nazionale o di carattere trans-nazionale,

² Così, Cass., Sez. un., 8 gennaio 1981, n. 189, in *Giust. civ.*, 1982, pp. 279-282; Cass., Sez. un., 19 maggio 1964, n. 1220, in *Foro it.*, 1964, I, c. 1415.

ossia che l'ordine pubblico internazionale sia un concetto proprio del diritto internazionale o di un ipotetico diritto meta-nazionale.

All'esatto opposto, l'ordine pubblico internazionale è un concetto di diritto interno, proprio di ogni singolo Stato o, più esattamente, di ogni singolo sistema ordinamentale, in guisa che il contenuto dell'ordine pubblico internazionale nel diritto italo-europeo è diverso da quello del diritto franco-europeo, o del diritto ispanico-europeo, o del diritto americano, o del diritto cubano, senza possibilità che si possa dare un ordine pubblico internazionale comune per tutti gli Stati, o agli Stati di una certa area geografica, o agli Stati di una certa cultura.

La circostanza che taluni principi normativi possano essere comuni all'ordine pubblico internazionale di più Stati nazionali o di taluni Stati nazionali non legittima il convincimento che esiste un concetto di ordine pubblico internazionale sovranazionale o meta-nazionale, ma soltanto che possa occorrere, in taluni momenti storici, che qualche principio sia comune all'ordine pubblico internazionale vigente in più Stati, senza che ciò valga a sciogliere l'ordine pubblico internazionale dai singoli sistemi ordinamentali, facendone un concetto del diritto comune delle genti.

Ciò posto occorre intendersi sul *contenuto* dell'ordine pubblico internazionale.

In linea di massima e con qualche importante precisazione, meritano di essere condivise talune decisioni della Cassazione³ che, superando alcune sue precedenti posizioni⁴ e raccogliendo stimoli provenienti dalle più recenti ricostruzioni dottrinali, affermano che l'ordine pubblico internazionale ha da intendersi come il complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo⁵, comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria.

Queste decisioni, seppure meritano di essere salutate con favore, perché assumono che il concetto di ordine pubblico internazionale è di diritto interno,

³ Cass., 31 maggio 2018, n. 14007, in *Leggi d'Italia*; Cass., 30 aprile 2018, n. 10321, in *Leggi d'Italia*; Cass., Sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Leggi d'Italia*, la quale sembra distinguere tra ordine pubblico dell'Unione europea e ordine pubblico dello Stato e all'interno di questo tra ordine pubblico processuale e ordine pubblico sostanziale; Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, in *Leggi d'Italia*.

⁴ Cass., 21 gennaio 2013, n. 1302, in *Leggi d'Italia*; Cass., 26 aprile 2013, n. 10070, in *Leggi d'Italia*; Cass., 22 agosto 2013, n. 1945, in *Leggi d'Italia*; Cass., 1 aprile 1993, n. 3907, in *Leggi d'Italia*; Cass., Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7447, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, p. 597 ss.

⁵ Cass., 25 luglio 2016, n. 15343, in *Leggi d'Italia*; Cass., 30 settembre 2016, n. 19599, in *Leggi d'Italia*.

affermando che esso coincide con il complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento, meritano di essere superate nella parte in cui sembrano ancora ipotizzare, in punto di ricostruzione concettuale, che si debba dare un diritto dell'Unione europea diverso dal diritto italiano, o un diritto internazionale diverso dal diritto italiano, mancando di cogliere, con pienezza, la complessità dell'unitario sistema italo-europeo delle fonti. Occorre, in altri termini, superare l'idea, pur recentemente affermata dalla Corte Costituzionale, che diritto europeo (o diritto internazionale) e diritto interno sono due ordinamenti diversi, sebbene «coordinati e comunicanti»⁶.

S'impongono taluni chiarimenti.

Nello studio del c.d. diritto europeo, come in quello del c.d. diritto internazionale, occorre distinguere il profilo dell'organizzazione, che attiene al momento fondativo e al funzionamento del soggetto internazionale nato dall'accordo sovranazionale, dal profilo della c.d. disciplina materiale, destinata a trovare applicazione nei singoli Stati nazionali.

Con riferimento al primo profilo non v'ha dubbio che sia possibile discorrere di un diritto europeo o di un diritto internazionale come ordinamento autonomo e coordinato rispetto a quello dei singoli Stati, dacché si tratta del diritto che genera un soggetto internazionale, che viene dotato di propri organi, ivi compreso quelli dell'applicazione del diritto. In questo, però, si esaurisce l'autonomia del diritto europeo e/o del diritto internazionale rispetto al diritto dei singoli Stati nazionali.

Con riferimento, infatti, alla disciplina c.d. materiale, la quale è destinata a trovare applicazione nei singoli Stati nazionali, non ha senso parlare di un diritto internazionale o di un diritto europeo diverso o parallelo o giustapposto rispetto a quello nazionale, dacché regole e principi materiali di diritto europeo e/o di diritto internazionale sono destinati ad applicarsi in ogni singolo Stato nazionale, in uno con le sue norme c.dd. interne.

Secondo quest'angolo di osservazione non esiste un diritto europeo diverso, contrapposto, giustapposto, o coordinato rispetto al diritto italiano; piuttosto esiste un diritto italo-europeo. Una norma di un regolamento europeo, piuttosto che una norma del Trattato si applica al cittadino italiano unitamente alle norme statali o, addirittura, in luogo di una preesistente norma statale in conflitto con quella. Non si può parlare di un diritto europeo che si aggiunge ora al diritto italiano, ora al diritto spagnolo, bensì di un diritto italo-europeo o di un diritto franco-europeo o di un diritto ispanico-europeo.

Occorre assumere consapevolezza che la complessità dell'ordinamento, la cui unità è affidata alla sapienza e responsabilità dell'interprete, suggerisce di continuare a far riferimento a norme di diritto internazionale, o di diritto

⁶ Corte cost., 30 marzo 1995, n. 94, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 1995, p. 559.

europeo, soltanto allo scopo di ricordarne la fonte di provenienza, ma non certo al fine di istituire una contrapposizione o giustapposizione di quelle rispetto alle norme di fonte statale, dacché le une e le altre, nella loro articolazione, costituiscono il nostro sistema ordinamentale, senza possibilità che si possano separare le une dalle altre.

In conseguenza, l'ordine pubblico internazionale, come concetto di diritto interno avente la funzione di valutare la riconoscibilità di un atto straniero o l'applicabilità di una legge straniera, esprime quell'insieme dei principi fondamentali e irrinunciabili del nostro sistema ordinamentale, ossia quei principi identificativi, *massime*, ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana e della sua dignità, che trovano una loro espressione normativa nell'art. 2 Cost.

L'ordine pubblico internazionale non coincide con l'insieme di tutte le norme imperative e di tutti i principi dello Stato, ma riguarda i soli principi fondamentali e irrinunciabili, ossia i principi identificativi del nostro sistema ordinamentale. Quei principi che anche al nostro legislatore è precluso di derogare, con la conseguenza che un loro mutamento determinerebbe una vera e propria novazione dell'intero ordinamento giuridico.

Quanto al tipo di controllo deve osservarsi che l'ordine pubblico internazionale opera come *limite concreto successivo e negativo* e che esso ha una *funzione assiologica*.

Ciò che viene sottoposto a controllo di conformità all'ordine pubblico internazionale non è la singola norma, astrattamente considerata, o il singolo atto straniero, astrattamente considerato, bensì l'ordinamento del caso concreto, ossia la disciplina che concretamente regolerebbe il singolo caso qualora fosse applicata la norma straniera, o qualora fosse riconosciuta l'efficacia dell'atto straniero. Per questo, si dice che si tratta di un controllo *concreto*.

Ciò spiega, peraltro, perché il controllo di conformità all'ordine pubblico non può svolgersi rispetto a una legge una volta e per tutte, ma occorre, sempre, valutare il singolo caso concreto. Chiarisce perché una legge che, astrattamente considerata, potrebbe reputarsi contraria all'ordine pubblico internazionale, nel caso concreto potrebbe essere conforme all'ordine pubblico internazionale e, viceversa, perché una legge che, astrattamente considerata, potrebbe reputarsi conforme all'ordine pubblico internazionale, nel caso concreto possa essere contraria.

In questo senso, una legge straniera che consentisse la gestazione onerosa per conto altrui, mentre potrebbe considerarsi, astrattamente valutata, contraria all'ordine pubblico internazionale, dacché l'onerosità potrebbe

minare il principio fondamentale della dignità umana⁷ e non potrebbe applicarsi una legge che ammette tale contratto, in alcune sue applicazioni concrete, nelle quali si tratti di stabilire lo *status* del figlio nato per effetto di maternità per sostituzione, potrebbe concretamente risultare conforme all'ordine pubblico internazionale. La valutazione di ordine pubblico non è mai una valutazione di una legge o di un atto, ma della disciplina che si applica a un caso concreto.

L'ordine pubblico internazionale opera come *limite successivo*, perché impedisce che possano produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico leggi o atti stranieri che, in difetto di questo limite, regolerebbero il caso. In altri termini, il singolo caso deve presentare elementi di estraneità tali per cui trovi applicazione una norma di diritto internazionale privato, per effetto della quale o il caso deve essere regolato da una legge straniera, oppure deve essere riconosciuta l'efficacia a un atto straniero. Si presuppone, dunque, l'attratta applicabilità al caso della disciplina straniera, o l'attratta riconoscibilità nel territorio nazionale di un atto straniero. Tale astratta applicabilità della norma straniera o tale astratta riconoscibilità dell'atto straniero non diventa, però, mai concreta (ossia il caso non viene, effettivamente, regolato da quella legge e/o l'atto straniero non viene concretamente riconosciuto) proprio perché interviene l'eccezione di ordine pubblico, che ha, per l'appunto, la funzione di impedire che l'astratto criterio di applicabilità diventi un concreto criterio di applicazione.

L'aggettivo "*negativo*" vuole alludere al meccanismo tecnico di funzionamento, ossia alla circostanza che l'eccezione opera come condizione negativa di applicazione della legge straniera o come condizione negativa al riconoscimento di efficacia dell'atto straniero. L'espressione "*negativo*" non vale a connotare il tipo di controllo, il quale, come è noto, non è meramente negativo, ma anche positivo, dovendosi accertare che la disciplina del singolo caso sia non soltanto non contraria ai principi e valori normativi fondamentali, ma anche pienamente attuativa di quelli.

L'eccezione di ordine pubblico infine, ha una *funzione assiologica e di controllo*.

L'interprete è chiamato a verificare, quando si debba fare applicazione di una legge straniera o si debba riconoscere efficacia a un atto straniero, se la disciplina del singolo caso concreto risponda ai principi fondamentali e irrinunciabili del nostro ordinamento, assumendo consapevolezza che

⁷ V. Corte cost., 21 novembre 2017, n. 272, in *Leggi d'Italia*. Nella detta sentenza, anche avuto riguardo al suo tenore complessivo, è plausibile che la Corte abbia inteso considerare contrario al principio di dignità umana il contratto di gestazione altrui di tipo oneroso.

L'interpretazione-applicazione della legge è un procedimento unitario e complesso avente lo scopo di individuare l'ordinamento del caso concreto.

L'eccezione di ordine pubblico internazionale non vuole impedire (e qui emerge la sua parziale differenza di contenuto rispetto all'ordine pubblico interno) ogni applicazione di una legge straniera, che implichi una contrarietà con una norma imperativa (o con un qualunque principio generale o fondamentale), bensì l'applicazione di una legge straniera o il riconoscimento dell'atto straniero, quando la disciplina del singolo caso determini una lesione dei principi fondamentali e irrinunciabili o ne impedisca la piena attuazione. Tramite questa eccezione non si mira a escludere l'applicazione di una legge straniera quando si dia una qualunque contrarietà dell'ordinamento del caso concreto con una norma imperativa, ma soltanto quando occorra una contrarietà a quei principi che neppure la discrezionalità del nostro legislatore, ordinario o costituzionale, potrebbe modificare.

Ponendosi in questa prospettiva è possibile spiegare la differenza di funzione e contenuto tra ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale, nonché il diverso modo con il quale le due eccezioni influiscono sull'individuazione della regola del caso concreto.

Secondo che si debba applicare la legge italiana o, per effetto di una norma di diritto internazionale privato, una legge straniera, oppure secondo che un certo atto straniero sia, o no, riconosciuto in Italia, il giudizio del giurista può giungere a esiti diversi l'uno dall'altro e postulare che rispetto a casi analoghi si possano dare soluzioni concrete differenti e, addirittura, di segno opposto.

Un esempio può aiutare l'intelligenza del fenomeno.

S'immagini un atto negoziale con il quale un potenziale legittimario rinunci, prima dell'apertura della successione, all'azione di riduzione che, eventualmente, gli competerebbe nel caso in cui, al tempo della apertura della successione, fosse legittimario e fosse leso o pretermesso. Il giurista che fosse chiamato a individuare l'ordinamento del caso concreto sulla base della legge nazionale, dovrebbe giungere alla conclusione che si tratta di un atto nullo, per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 557, comma 2, c.c., o, altrimenti, per contrasto con il principio di tutela dei legittimari, che costituisce un principio di ordine pubblico interno. Diversamente, qualora il medesimo caso dovesse essere deciso facendo applicazione di una legge straniera, a esempio quella inglese, il giurista che fosse chiamato a individuare l'ordinamento del caso concreto, potrebbe giungere a una conclusione opposta e affermare che l'atto di rinuncia in parola sia perfettamente valido ed efficace. Sebbene nel nostro ordinamento la tutela del legittimario sia presidiata da una norma che pone, espressamente, la nullità di una rinuncia preventiva all'azione di riduzione, tuttavia non può affermarsi che tale rinuncia importi

una compressione o una limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo. In altri termini, la rinuncia all'azione di riduzione costituisce una materia rispetto alla quale il nostro legislatore nazionale ha, certamente, esercitato la sua discrezionalità; tuttavia non è espressione di un principio tale che al nostro legislatore sarebbe precluso introdurre una diversa norma, analoga a quella straniera, per incompatibilità con i principi irrinunziabili a tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e della dignità umana.

In conclusione, l'eccezione di ordine pubblico internazionale si risolve in una *tecnica argomentativa di bilanciamento*, finalizzata, nel conflitto tra ordinamento del caso concreto secondo la legge italiana e ordinamento del caso concreto secondo la legge o provvedimento straniero, a dare prevalenza a una delle due norme, senza che quella recessiva sia dichiarata invalida e nel presupposto che si tratti pur sempre di un bilanciamento caso per caso e mai di un bilanciamento definitivo.

L'ordine pubblico internazionale diventa, dunque, il criterio di ragionevolezza sulla base del quale s'istituisce la gerarchia assiologica, affermando che l'applicazione di una legge straniera o il riconoscimento di efficacia di un atto straniero può e deve spingersi sino al punto di creare una frattura rispetto all'ordinamento del caso concreto derivante dall'applicazione della legge italiana o dal riconoscimento dell'atto straniero, ma non oltre il punto in cui il contrasto concerna i principi fondamentali e irrinunziabili del nostro sistema ordinamentale, ossia i principi ispirati alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana e della sua dignità.

L'ordine pubblico internazionale è, dunque, uno strumento di fondamentale importanza per garantire la coerenza del sistema giuridico, dacché, per un verso, consente che nel nostro ordinamento giuridico i casi che presentano un qualche elemento di estraneità possano essere regolati da una legge straniera o da un atto straniero, ove pure ciò comporti la validità di atti negoziali altrimenti invalidi (ossia la defettibilità di talune regole e principi, anche, imperativi), per altro verso, impedisce che possano applicarsi norme straniere o riconoscersi atti stranieri quando ciò importi un ordinamento del caso concreto contrario ai principi irrinunziabili del sistema ordinamentale.

Alla luce di queste considerazioni, per quanto un **atto di nascita formato all'estero, nel quale risulti che il nato è figlio di due genitori del medesimo sesso**, possa apparire di difficile riconoscibilità quando si tratti di valutare l'ammissibilità dei processi o percorsi burocratico-amministrativi in base ai quali esso è stato formato, deve, senza meno, trovare pieno riconoscimento, quando si tratti di individuare e determinare lo *status* del figlio, **quando, cioè, l'attenzione si sposti sul nato**. Negare efficacia (ossia riconoscimento) a questo atto potrebbe, addirittura, essere contrario al principio di ordine pubblico internazionale, perché potrebbe determinare una disciplina del caso

concreto non soltanto incapace di apprestare una adeguata tutela al nato, ma, addirittura, in grado di privarlo di quella tutela di cui gode nello Stato nel quale l'atto è prodotto e/o nel quale l'atto è, comunque, riconosciuto.

Non diversamente deve dirsi per il provvedimento giurisdizionale sulla genitorialità, ove pure ciò avvenga in esecuzione di un contratto di maternità surrogata onerosa. Nel caso in cui si faccia questione del riconoscimento dell'atto giurisdizionale per ragioni inerenti al contratto e/o al rapporto nascente tra le parti del contratto, non v'ha dubbio che debba escludersi categoricamente il suo riconoscimento, per contrarietà all'ordine pubblico internazionale. Diversamente, nel caso in cui si faccia questione di riconoscimento del provvedimento giurisdizionale al solo fine di apprestare tutela al nato, non v'ha dubbio che il riconoscimento debba essere ammesso, ove pure il provvedimento straniero sia fondato sul contratto di maternità surrogata. **Dacché il punto di incidenza è l'interesse del nato e i suoi diritti irrinunciabili come persona umana.** Con ulteriore precisazione che una negazione del riconoscimento di questo provvedimento giurisdizionale finirebbe per determinare una compressione dei diritti fondamentali del nato, a tacer del fatto che potrebbe ledere la sua stessa identità e generare un regime di tutela deteriore rispetto a quello di cui il nato gode nello Stato che ha emesso quel provvedimento giurisdizionale e/o negli Stati in cui quel provvedimento è, comunque, riconosciuto.

Si tratta dell'unica soluzione coerente, dal momento che ogni diversa soluzione che volesse escludere il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale, ammettendo il genitore non biologico alla sola adozione speciale, finirebbe con il creare un ordinamento del caso concreto lesivo del diritto del nato, a tacer del fatto che lederebbe il diritto del nato nei confronti di coloro che si sono liberamente impegnati ad accoglierlo, assumendone le relative responsabilità⁸. Del resto deve considerarsi che un eventuale riconoscimento dell'atto giurisdizionale non esclude che il nato, con la maturità, possa chiedere l'accertamento della verità biologica⁹, impedendo che

⁸ Corte cost., 26 settembre 1998, n. 347, in *Leggi d'Italia*.

⁹ Questo mi parrebbe il senso della importante decisione di Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272, in *Leggi d'Italia*, nella parte in cui esclude l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 263 c.c. precisando che il giudice deve valutare « se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore; se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264 c.c.); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità». Credo che, in tale passaggio, la Corte

una eventuale impugnazione possa essere proposta soltanto da parte dei soggetti che risultano quali genitori.

In definitiva, quando si tratta di stabilire lo *status* del nato, l'atto di nascita o il provvedimento giurisdizionale, indipendentemente da quali siano i suoi presupposti o accertamenti incidentali, debbono essere riconosciuti integralmente e reputati pienamente conformi all'ordine pubblico internazionale, avvertendo che il loro mancato riconoscimento rischia di inverare una scelta lesiva del diritto irrinunciabile del nato e certamente inidonea a realizzare il maggior benessere possibile del minore.

Costituzionale abbia inteso affermare la non meritevolezza del contratto di maternità surrogata onerosa, senza escludere il riconoscimento di un provvedimento giurisdizionale straniero, ove pure esso trovi il suo presupposto in un tale contratto. Dovendosi valutare l'impatto del riconoscimento sul caso concreto è evidente che il riconoscimento non pone un problema inerente al contratto o al rapporto tra le sue parti, ma lo *status* del figlio e il suo diritto irrinunciabile a instaurare un rapporto familiare con coloro che si sono liberamente impegnati ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità.